

**CONTRATTO CON ANFFAS ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI LA SPEZIA A FAVORE DI UTENTI DISABILI.**

**TRA**

Azienda Sanitaria Locale n° 5 "Spezzino", con sede in La Spezia via Fazio, 30, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto "Azienda", nella persona del Direttore Generale, dottor Gianfranco Conzi

**E**

Anffas Onlus, con sede in Viale Amendola, 92, La Spezia, C.F. 91058870113, di seguito denominata soltanto "Struttura", nella persona del suo legale rappresentante, Mirco CAPPETTA

**PREMESSO**

- che ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, l'Azienda intende avvalersi delle prestazioni socio-riabilitative erogate dalla Struttura, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- che Anffas Onlus opera attraverso il Centro Socio Riabilitativo ubicato in La Spezia, che risulta autorizzato con atto n. 4265 del 15/01/2015 dal Comune della Spezia e per il quale è in corso il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 81 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., richiesto con nota in data 26/01/2016;
- che l'Azienda e la Struttura indicano gli obiettivi di salute e definiscono i programmi di integrazione per l'inserimento di soggetti portatori di disabilità;


**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1  
Oggetto del contratto**

Le parti con il seguente contratto determinano il volume massimo delle prestazioni, la spesa annuale, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che l'Azienda e la Struttura, ciascuno per la sua parte, si impegnano ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particola-

re riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa e alla continuità assistenziale.

## Art. 2 Prestazioni erogabili

La Struttura erogherà, a pazienti disabili adulti, l'assistenza semiresidenziale con prestazioni socio-riabilitative e di recupero delle abilità sociali nell'ambito delle attività del Centro, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore <sup>9,00</sup>~~8,30~~ alle ore <sup>15,00</sup>~~15,30~~. 

L'Azienda acquista dalla Struttura prestazioni sanitarie semiresidenziali per n. 8 posti.

La Struttura si impegna a comunicare entro il termine perentorio di gg.5 eventuali variazioni e/o sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente contratto.

Il volume massimo di spesa annuo, commisurato al periodo di erogazione delle prestazioni da parte della Struttura, è pari ad € 80.000,00.

La capacità di spesa complessiva dell'Azienda per i servizi oggetto del presente contratto viene determinata nell'ambito della programmazione regionale, tenendo conto del fabbisogno rilevato e del dimensionamento attuale dell'offerta dei servizi. Tale programmazione è conseguita nei limiti di spesa sanitaria sostenibili ed attraverso tavoli di confronto con gli Enti gestori da concludersi entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la programmazione economico-finanziaria.

L'eventuale modifica nel numero e nella tipologia delle prestazioni, che comporti o meno una variazione della spesa annuale prevista, dovrà essere concordata tra le parti e previa approvazione formale da parte della Azienda.

La Regione esercita una funzione di monitoraggio e verifica.

## Art 3 Requisiti autorizzativi e accreditamento

La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dalla L.R. 19/94, dalla L.R. 20/99 e dalla L.R. 36/2011 e s.m.i.

La Struttura si impegna altresì ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quater del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'Azienda.

 2

La Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto con una dotazione di personale sanitario, tecnico ed amministrativo non inferiore rispetto a quanto indicato dalle vigenti normative.

La Struttura è tenuta altresì a rispettare quanto previsto dai Contratti Nazionali di lavoro e dagli accordi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni di categoria di appartenenza.

L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti organizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.

I controlli verranno effettuati in presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato.

Al termine dei controlli viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, apposito verbale.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per provvedimenti di conseguenza.

#### **Art. 4** **Modalità di accesso e di gestione**

L'accesso alle prestazioni previste all'art. 2 è consentito a tutti i soggetti adulti affetti da patologie congenite o acquisite.

Le domande di inserimento in Struttura sono valutate dal Distretto Socio-sanitario attraverso le Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'Azienda, che provvede a redigere il Piano Individualizzato di Assistenza e una graduatoria.

Il diniego all'autorizzazione da parte dell'Azienda deve essere opportunamente motivato. L'Azienda si impegna a comunicare entro 35 giorni l'esito della propria valutazione alla Struttura e alla famiglia/legale rappresentante della persona interessata.

La lista di attesa è tenuta presso l'Azienda. La Struttura ha la possibilità di accedere alla lista di attesa per la programmazione degli inserimenti. Trimestralmente i dati relativi alla lista di attesa vengono trasmessi alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità e Servizi Sociali della Regione da parte dell'Azienda.

Il Piano Individualizzato di Assistenza è soggetto alla rivalutazione annuale o con tempi inferiori nel caso di significativi mutamenti delle condizioni psico-fisiche della persona assistita.

Qualora dovessero intercorrere significativi mutamenti nelle condizioni psico-fisiche del paziente e, comunque, almeno una volta l'anno, il Direttore Sanitario della Struttura dovrà effettuare la richiesta all'Azienda di rivalutazione del Piano Individualizzato di Assistenza attraverso il riesame del caso, così come indicato nella D.G.R. n. 862/2011 e s.m.i. Di tale rivalutazione, con caratteristiche prevalentemente cliniche, dovrà essere informata la parte so-

  3

ciale dell' Unità di Valutazione Multidisciplinare.

Nel caso di cessazione , sospensione delle funzioni e/o attività sociosanitarie costituenti oggetto del presente contratto, la Struttura si impegna a darne comunicazione all'Azienda con un anticipo non inferiore a tre mesi.

La Struttura si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o interruzione dell'attività, a darne comunicazione all'Azienda, entro il termine perentorio di gg. 5.

#### **Art. 5 Compensi**

Per le prestazioni erogate viene concordata la corresponsione di un importo onnicomprensivo annuo massimo di € 80.000,00, commisurato al periodo di erogazione delle prestazioni da parte della Struttura.

In caso di compartecipazione alla retta, la quota di compartecipazione a carico dell'utente deve essere corrisposta alla Struttura. Qualsiasi onere relativo all'ottenimento del pagamento della quota di compartecipazione dell'utente fa carico esclusivamente sulla Struttura. La famiglia o chi ne fa le veci sottoscrive con la Struttura ospitante un'impegnativa in merito ai costi a carico dell'utente.

#### **Art. 6 Debito informativo**

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

La Struttura si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale, nonché dal presente contratto, ed a inviare i tracciati record sulle prestazioni sociosanitarie e sulle disponibilità posti, secondo le tempistiche individuate dai debiti informativi e rispettando la semantica .

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, l'assistito debba essere temporaneamente trasferito per cura, per soggiorno climatico e/o per quant'altro presso altra sede o altro presidio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc), deve esserne data tempestiva comunicazione all'Azienda entro il termine massimo di 3 giorni.



**Art. 7**  
**Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

La Struttura si impegna a garantire la massima informazione all'Azienda relativa alle attività svolte, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La Struttura si impegna inoltre a garantire la formazione continua del proprio personale inquadrato in ogni qualifica attraverso la predisposizione di idonei protocolli.

La Struttura si impegna altresì al mantenimento delle relazioni della persona disabile con i familiari o altre persone di riferimento significative.

L'Azienda potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte della Struttura delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

La Struttura si impegna ad adeguare la propria carta dei servizi sulla base degli standard previsti dalla normativa vigente e secondo un processo di miglioramento continuo, con particolare attenzione ai diritti dell'utenza.

**Art.8**  
**Pagamenti**

L'Azienda effettua i pagamenti previa presentazione di fattura elettronica mensile o trimestrale da parte della Struttura.

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

L'Azienda s'impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche corredate dalla necessaria documentazione amministrativa e fiscale. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".

Eventuali fatture di conguaglio dovranno pervenire di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

 5

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni per violazioni degli accordi di cui al presente contratto, o accertamenti di violazione della normativa vigente in materia sanitaria.

In merito, le parti si impegnano in futuro a risolvere con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, la Struttura accetta sin d'ora di applicare al tasso di riferimento, definito dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 e successive modificazioni.

#### **Art. 9**

#### **Clausola di garanzia per il trattamento dei dati**

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda nel proprio Regolamento di protezione dei dati personali approvato con deliberazione del Direttore Generale n, 1022 del 28 ottobre 2005 ed in particolare dovrà informare l'Azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da detto regolamento, così da evi-



tare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La Struttura dovrà inoltre comunicare i luoghi in cui fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quale supporto.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti diversi dall'Azienda.

Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità.

La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

#### **Art. 10 Norme applicabili**

Al rapporto disciplinato dal presente contratto si applicano le decadenze e le clausole di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni. Resta altresì ferma la facoltà per l'Azienda di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell'Azienda);
- in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'Azienda;
- in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell'Azienda;
- in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti ;
- in caso di grave e reiterato mancato rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancata concessione dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 3;



- › in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 6;
- › in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto;
- › in caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
- › in caso di confisca dell'attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell'attività.

E' fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento da parte della Struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di centottanta giorni. Detto preavviso può essere omesso dall'Azienda in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

#### **Art. 11 Controversie**

Le inadempienze al presente contratto saranno contestate formalmente alla Struttura che, nel termine di giorni trenta, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'Azienda avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l'incremento della trattenuta fino a recedere dal contratto. Il preavviso per il recesso è di 180 (centottanta) giorni a mezzo lettera raccomandata o PEC.

In caso di persistente inadempimento, da parte dell'Azienda, delle obbligazioni assunte con il presente atto, la Struttura, con il preavviso di cui sopra, potrà risolvere anticipatamente il contratto, con obbligo di rimborso da parte dell'Azienda dei crediti già maturati e debitamente documentati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.



**Art. 12**  
**Foro competente**

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto, non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

**Art. 13**  
**Durata**

Il presente accordo ha validità dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovato con esplicito accordo tra le parti, con apposito atto deliberativo dell'Azienda.

L'accordo è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente.

L'importo annuale, in caso di rinnovo, verrà ricontrattato entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno, in relazione al budget aziendale a disposizione sulla scorta dell'entità del riparto regionale del Fondo Sanitario.

Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per la durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 180 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.

E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della struttura. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

**Art. 14**  
**Norme residuali, coperture assicurative, registrazione**

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla Struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri eco-

 9

nomici di eventuali coperture assicurative. L'Azienda pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla Struttura per eventuali richieste di terzi.

Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche.

### Art. 15 Registrazione


Il presente contratto sarà registrato, in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Spezia, 10. 3. 2016

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Dottor Gianfranco CONZI



IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
DI ANFFAS ONLUS

Mirco CAPPETTA

